

**STUDIO BENVENUTI**  
**Associazione Professionale**  
Santa Croce 205 – 30135 Venezia  
Tel. 041.5231027 – Fax 041.5224190

**AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**- per il Lazio -**

**ROMA**

**RICORSO**

per il **Comune di Forni di Sopra** (C.F. 84002010308- P.I 01461900308), con sede in Piazza del Comune, 2, Forni di Sopra, C.A.P. 33024 (UD), in persona del Sindaco *pro tempore*, arch. Marco Lenna, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Giorgio Orsoni (C.F. RSNRGRG46M29L736M), Pier Marco Rosa Salva (C.F. RSSPMR85S07L736F) e Paolo Brambilla (C.F. BRMPLA82M15L781N) del Foro di Venezia (i quali indicano quale numero di fax: 041/5224190 e quali indirizzi di posta elettronica certificata: giorgio.orsoni@venezia.pecavvocati.it;piermarco.rosasalva@venezia.pecavvocati.it;paolo.brambilla@venezia.pecavvocati.it), domiciliato presso lo Studio degli stessi, in Venezia, S. Croce n. 205

*- Ricorrente -*

**CONTRO**

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*;

il **Dipartimento per lo Sport** (C.F. 80188230587) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

*- Resistenti -*

**NONCHÉ NOTIZIANDONE**

il **Comune di Gradoli (VT)** (C.F. 00212140560), in persona del Sindaco *pro tempore*

la **A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor S.S.D. a r.l.** (C.F. 01036320305), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- *Controinteressati (estratti dalla graduatoria)* -

**IN PUNTO**

Annullamento, **previa adozione delle più adeguate misure cautelari:**

- del Decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2021, pubblicato in pari data sulla pagina web della procedura, di approvazione della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati (Allegato A) nonché dell'elenco delle domande ritenute non ammissibili (Allegati B e C), laddove è stata ritenuta non ammissibile (Allegato C) la domanda del Comune di Forni di Sopra (domanda prot. BANDO202000781);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui, in particolare, i verbali della Commissione di valutazione, in relazione alle valutazioni svolte in ordine alla domanda del Comune di Forni di Sopra, in particolare il verbale n. 34 della seduta del 30 giugno 2021, nonché eventuali atti istruttori ad oggi non conosciuti; e, per l'effetto, ammissione del Comune di Forni di Sopra alla valutazione della domanda con attribuzione dei punteggi e revisione della graduatoria dei progetti finanziati (Allegato A).

--- o0o ---

**FATTO**

1) Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicava, il 13 luglio 2020, l'Avviso Pubblico avente a oggetto «*Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo Sporto e Periferie"*».

Il Bando aveva a oggetto l'individuazione di interventi da finanziare per:

- realizzare e rigenerare impianti sportivi finalizzati ad attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del paese nelle periferie urbane;
- adeguare e completare di impianti sportivi destinati all'attività agonistica connessa

ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale e internazionale;

- diffondere attrezzature sportive per rimuovere squilibri economico sociali.

Era prevista l'erogazione di un finanziamento fino a Euro 700.000,00 a progetto, su uno stanziamento totale disponibile di Euro 100.000.000,00 (di cui capitolo di bilancio 937 Fondo Sport e Periferie) nonché di ulteriori Euro 200.000.000,00 (di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020), in quest'ultimo caso nel rispetto dei vincoli di destinazione afferenti l'utilizzo del tale Fondo, ossia l'80% nella macro area del Mezzogiorno e il restante 20% nella macro area Centro-Nord.

2) L'art. 6 dell'Avviso, nel disciplinare termini e modalità di presentazione delle domande (con scadenza al 30 ottobre 2020), individuava le informazioni che dovevano essere fornite dagli istanti e la documentazione da allegare, tra la quale:

«[...]c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [...]».

L'art. 7, sui criteri di valutazione, alla lett. d), soggiungeva, poi, come «[...]Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello "DEFINITIVO";».

L'avviso, dunque, richiedeva la presentazione – entro il 30 ottobre 2020 – di un progetto (almeno) definitivo, che fosse già stato oggetto di verifica preventiva e validazione, e questo a conferma del fatto che fosse rispettato anche il possesso di tutti i requisiti previsti per il relativo livello di progettazione dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016.

3) Il Comune di Forni di Sopra il 23 ottobre 2020 presentava la propria proposta di intervento (domanda prot. BANDO202000781), avente a oggetto la riqualificazione e rigenerazione dell'impianto sportivo di base sito in località Davost, con demolizione delle strutture esistenti e ricostruzione di: campo da tennis con copertura, tiro a segno biathlon, bocciodromo, spogliatoi di calcio, area ristoro e punto vendita.

L'Amministrazione comunale allegava il progetto definitivo/esecutivo, datato settembre 2020 e predisposto, su apposito incarico, da una Società di professionisti, in piena aderenza alle prescrizioni della normativa vigente.

Erano così allegate relazione tecnico illustrativa, cronoprogramma e quadro economico, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi unitari e analisi prezzi, la relazione geologica, i calcoli esecutivi delle strutture, la relazione impianti meccanici, l'elaborato tecnico della copertura, il piano delle manutenzioni, lo studio di fattibilità ambientale e il piano della sicurezza e coordinamento, oltre a 17 tavole grafiche inerenti il progetto architettonico, progetto strutturale, gli impianti meccanici ed elettrici.

La completezza e regolarità del progetto era confermata dal parimenti depositato verbale del 28 settembre 2020 di verifica e validazione.

4) L'importo totale dell'intervento era quantificato, tra lavori, somme a disposizione dell'amministrazione e imposte, in Euro 700.000,00.

Ciò per una richiesta di finanziamento del medesimo importo.

5) In seguito, a distanza di un anno, senza aver ricevuto in precedenza alcuna domanda di chiarimenti o di integrazione, il Comune prendeva atto dell'avvenuta pubblicazione del decreto del Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021, il quale approvava:

- **Allegato A)** contenente la graduatoria finale dei progetti presentati, dei quali solo una parte risultava oggetto di finanziamento in ragione delle risorse disponibili;

**Allegato B)** contenente l'elenco delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale;

**Allegato C)** contenente le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione.

In particolare, l'Amministrazione comunale prendeva atto di essere collocata tra i

soggetti non ammessi di cui all'Allegato C, con motivazione – sintetizzata nella colonna «Esito» – *«Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del d.p.r. 207/2010».*

La non ammissione, dunque, veniva supportata da una mera formula di stile, ripetuta per tantissime altre domande escluse, senza nessuna ulteriore specificazione.

**6)** E nessuna ulteriore specificazione delle ragioni di non ammissione perveniva neppure dopo che l'Amministrazione comunale il 14 settembre 2021 richiedeva, come indicato sul sito web del Bando, che fosse esplicitata con successiva e-mail una tale più specifica motivazione.

**7)** Tant'è che il successivo 16 settembre 2021 il Comune di Forni di Sopra formulava istanza di accesso agli atti, ai sensi della l. 241/1990, al fine di *«comprendere le effettive ragioni dell'esclusione e ciò anche e soprattutto in considerazione del fatto che la domanda formulata dal Comune è perfettamente conforme a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, dall'art. 24 e ss. e dall'art. 33 e ss. del D.P.R. 207/2010».*

In particolare, l'Amministrazione comunale chiedeva di disporre non solo di copia dei verbali della Commissione incaricata di valutare la domanda presentata, ma anche di copia delle domande, con tutti i relativi allegati, presentate da A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor, soggetto operante nella medesima Regione e che era invece risultata ammessa al finanziamento, e Cerviganon Baseball A.s.d.

**8)** Senonché, se i verbali della Commissione venivano pubblicati sul sito web del Bando, il Dipartimento dello Sport non riscontrava per il resto l'istanza.

Neppure dai verbali, tuttavia, era dato evincere alcuna ulteriore motivazione, essendosi limitata la Commissione, nella seduta del 30 giugno 2021 (verbale n. 34), ad approvare l'elenco dei progetti non ammessi, a seguito dell'istruttoria svolta dagli uffici del Dipartimento per lo Sport, tra i quali figurava quello del Comune ricorrente.

9) Ad oggi, dunque la domanda presentata dall'Amministrazione comunale di Forni di Sopra risulta immotivatamente non ammessa al finanziamento di cui al Bando «*Sport e periferie 2020*», nonostante il progetto presentato fosse stato predisposto in piena conformità all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e, anche, agli artt. 24 e ss. e artt. 33 e ss. del D.P.R. 207/2010.

---o0o---

A fronte di ciò, considerati anche gli investimenti posti in essere per la predisposizione del progetto presentato, il Comune di Forni di Sopra non può purtroppo esimersi, suo malgrado, dall'invocare la tutela di Codesto Ecc.mo TAR – notificando il ricorso anche a due possibili controinteressati, estratti casualmente dalla graduatoria – affinché venga dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **1) Violazione di legge – Violazione art. 3 l. 241/1990 – Violazione art. 41 CDFUE – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Illogicità – Arbitrarietà – Irragionevolezza**

Il decreto del Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021, laddove dispone, all'Allegato C), la non ammissione del progetto presentato dall'Amministrazione comunale ricorrente, risulta illegittimo sotto un primo profilo.

Esso, infatti, disattende innanzitutto quell'obbligo motivazione che deve sorreggere ogni provvedimento di non ammissione o di esclusione di un concorrente da una qualsiasi procedura competitiva o concordale.

Il principio di motivazione, enunciato dall'art. 3, l. 241/1990 ed espressione fondamentale dei canoni generali di buona amministrazione sanciti, tra l'altro, anche dall'art. 41 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), impone sempre all'Amministrazione di motivare i provvedimenti che

incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario.

E ciò anche nell'ambito di procedura competitive, comprese quelle destinate al riconoscimento di contributi pubblici, non solo al fine di permettere al singolo di conoscere le ragioni sottese alla decisione che lo riguarda, ma anche di poter consentire un controllo dell'operato della P.A. e un'eventuale successiva tutela giurisdizionale.

La stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare, in relazione alle procedure competitive, che i provvedimenti di esclusione devono essere accompagnati da adeguata motivazione (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 18 giugno 2019, n.173; Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2020, n.1761).

In particolare, è stato anche recentemente evidenziato, *«richiamando giurisprudenza consolidata intervenuta sul punto (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2021, n. 2922; id. 21 luglio 2020, n. 4668), che l'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di motivare l'esclusione di un concorrente dalla gara pubblica è formalmente rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata e se il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di accedere utilmente alla tutela giurisdizionale»* (Cons. Stato, Sez. III, 1 giugno 2021, n.4201).

Nel caso di specie, tuttavia, ciò non è avvenuto.

Il Dipartimento per lo Sport con l'avviso pubblico del 13 luglio 2020, nel disciplinare all'art. 6 i termini e le modalità di presentazione delle domande, si limitava infatti a richiedere, come visto, tra l'altro che fosse allegato: «[...]/c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; [...]».

Soggiungendo, all'art. 7 sui criteri di selezione, lett. d), come «Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello

“DEFINITIVO”»-

Le stesse «*Domande Frequenti*» pubblicate sul sito web della procedura ricordavano «*che per accedere al bando è richiesto come livello minimo di progettazione quello “Definitivo”*».

Il Comune di Forni di Sopra, in aderenza anche a tale indicazione, ha presentato la propria domanda il 23 ottobre 2020, corredandola di tutti documenti richiesti e, in particolare, del progetto definitivo ed esecutivo, di settembre 2020, dell'intervento proposto, predisposto da una Società di professionisti appositamente incarica.

Il progetto – come si evidenzierà anche nel prossimo motivo – è stato redatto in piena aderenza alla normativa vigente, in particolare alle prescrizioni dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e, anche, degli artt. 24 ss. e 33 ss. del d.p.r. 207/2010.

Esso, in particolare, è stato corredato di tutti gli elaborati grafici e relazionali necessari e possiede tutti i dettagli progettuali richiesti per il successivo rilascio dei titoli edilizi e l'avvio dei lavori.

Tant'è che il medesimo progetto è stato positivamente verificato e validato dagli organi competenti, come progetto definitivo/esecutivo, con verbale del 28 settembre 2020.

Ciononostante, la domanda del Comune risulta tra quelle, elencate nell'Allegato C, dichiarate inammissibili dall'Amministrazione statale.

E ciò con la sola laconica dicitura: «*Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del d.p.r. 207/2010*».

Formula che non risulta suffragata da nessun'altra più specifica indicazione, la quale non è contenuta neppure nei verbali di gara pubblicati sul sito web del bando, dai quali si evince unicamente come la Commissione di valutazione, nella seduta del 30 giugno 2021 (verbale n. 34), si sia limitata ad approvare l'elenco dei progetti esclusi. Senza ulteriori indicazioni e senza alcun riferimento ad atti interni degli uffici o



griglie di valutazione dei singoli progetti!

Con la conseguenza che la formula di stile apposta nell'Allegato C, in relazione anche all'esclusione dell'Amministrazione comunale ricorrente appare assolutamente insufficiente ad assolvere all'onere motivazionale, in quanto non è affatto possibile comprendere per quale specifica ragione il progetto non sarebbe conforme all'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e alle norme – peraltro neppure richiamate nel bando – e alle previsioni del d.p.r. 207/2010.

Si tratta di una mera formula di stile, utilizzata ripetutamente nell'Allegato C), che non consente all'Amministrazione neppure di potersi tutelare adeguatamente in questa sede, poiché tuttora non è dato sapere sotto quale profilo il progetto non sarebbe – come in realtà è – conforme alle norme vigenti.

In particolare, non sono note le specifiche ragioni per le quali il progetto presentato dal ricorrente non integrerebbe un progetto definitivo tale da consentire l'ammissione alla procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'Avviso.

Sicché, il decreto del 13 settembre 2021 risulta assolutamente illegittimo laddove ha del tutto immotivatamente escluso il Comune di Forni di Sopra.

D'altra parte, non si tratta della valutazione nel merito della proposta, per il quale potrebbe in linea generale essere sufficiente, ma solo in presenza di precisi e specifici criteri predeterminati dal bando, una valutazione numerica (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 30 novembre 2018, n. 935), ma di un provvedimento di non ammissione che, appunto, richiede sempre una motivazione esaustiva.

Motivazione esaustiva che deve risultare dal provvedimento o, quantomeno, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990, da altro atto che sia però comunicato o comunque reso disponibile al destinatario (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 02 dicembre 2016, n.12063).

Circostanza questa che tuttavia non si è mai verificata nel caso di specie, ove i reali

motivi della non ammissione sono, tuttora, sconosciuti.

---o0o---

**2) Violazione di legge – Violazione art. 23 d.lgs. 50/2016 – Violazione artt. 23 ss. e 33 D.p.R. 207/2010 – Violazione artt. 6, 7 e 8 dell’Avviso pubblico del 13 luglio 2020 – Difetto di presupposto – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti – Carenza di istruttoria – Irragionevolezza – Illogicità – Arbitrarietà – Sviamento**

Pur non conoscendo le ragioni che hanno portato l’Amministrazione statale a non ammettere la domanda del Comune ricorrente, una siffatta decisione risulta comunque del tutto illegittima.

Il Dipartimento per lo Sport la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti del tutto laconicamente eccepito una presunta – e appunto mai dettagliata – non conformità del progetto «*a quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del d.p.r. 207/2010*».

Senonché, tale valutazione è illegittima sotto plurimi profili.

a) In primo luogo, si consideri che l’art. 6 dell’avviso pubblico del 13 luglio 2020, nel disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle domande, si limitava a richiedere che fosse allegato, tra l’altro: «[...]c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; [...]». L’art. 7 sui criteri di selezione, lett. d), in particolare, soggiungeva chiaramente che «Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello “DEFINITIVO”».

E le stesse «*Domande Frequenti*» pubblicate sul sito web della procedura ricordavano appunto «*che per accedere al bando è richiesto come livello minimo di progettazione quello “Definitivo”*».

Infine, l’art. 8 dell’avviso, sulle esclusioni, prevedeva che «*Sono escluse le richieste: [...] g) pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al*

*paragrafo 6».*

L'avviso, costituente la *lex specialis* della procedura, si limitava dunque a richiedere che fosse presentato un progetto definitivo e che questo fosse redatto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, senza ulteriori riferimenti e, soprattutto, senza alcun richiamo alle previsioni del d.p.r. 207/2010, in particolare a quelle sui progetti esecutivi (artt. 33 ss.).

E all'art. 8, da interpretarsi restrittivamente, consentiva l'esclusione solo nel caso di assenza della documentazione di cui alle predette previsioni.

Cosicché, la valutazione di non ammissione, laddove fa riferimento anche al d.p.r. 207/2010, e in particolare agli artt. 33 sui progetti esecutivi, risulta del tutto illegittima, in quanto contraria alla *lex specialis* della procedura, che richiedeva, ai fini dell'ammissione, la sola presentazione di un progetto definitivo predisposto ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 50/2016.

Già per tale ragione l'esclusione appare illegittima, non solo per violazione di legge, ma anche per irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità, in quanto essa poteva essere disposta unicamente qualora la proposta non avesse integrato un progetto definitivo conforme al predetto art. 23, d.lgs. 50/2016.

Ma così non è.

**b)** Il progetto presentato dal Comune di Forni di Sopra è, a tutti gli effetti, un progetto definitivo e, comunque, anche esecutivo ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 50/2016.

Alla stregua dell'art. 23, comma 7, d.lgs. 50/2016, infatti, *«Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del*

*relativo cronoprogramma [...]».*

*Il comma 8 del medesimo art. 23, prevede, inoltre, che «Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita».*

Tali previsioni, nelle loro articolazioni, sono state totalmente rispettate.

L'Amministrazione comunale ricorrente ha infatti presentato un progetto definitivo/esecutivo completo e dettagliato, composto da tutti i seguenti elaborati:

- D.01 Relazione Tecnica Illustrativa, Cronoprogramma, Quadro Economico;
- D.02 Relazione Geologica;
- D.03 Calcoli esecutivi delle Strutture;
- D.04.1 Relazione Impianti Meccanici;
- D.04.2 Relazione Impianti Elettrici;
- D.05 Elaborato Tecnico della Copertura;
- D.06 Computo metrico Estimativo;
- D.07 Elenco Prezzi Unitari e Analisi dei Prezzi;
- D.08.1 Schema di Contratto e Capitolato Speciale D' Appalto — Parte Amministrativa;
- D.08.2 Capitolato Speciale D' Appalto — Parte Tecnica;
- D.09 Piano delle Manutenzioni
- D.10 Studio di Fattibilità Ambientale;
- H.11 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- H.11.1 Relazione

H.11.2 Fascicolo

H.11.3 Analisi della criticità ambientale — documentazione fotografica

H.11.4 Ipotesi Allestimento Cantiere

#### TAVOLE GRAFICHE

A.01 S.F. Estratto Catastale e PRGC — Planimetria Generale Stato di Fatto;

A.02 S.F. Planimetria Stato di Fatto individuazione aree da demolire

A.03 Progetto Architettonico — Planimetria generale di progetto e reti tecnologiche;

A. 04 Progetto Architettonico — Pianta Piano Terra e Prospetto Sud Ovest;

A.05 Progetto Architettonico — Pianta Piano Primo e Prospetto Nord Est;

A.06 Progetto Architettonico — Pianta Copertura e Sezioni A-A;

A.07 Progetto Architettonico — Sezioni B-B e C-C;

A.08 Progetto Architettonico — Eliminazione Barriere Architettoniche;

S.01 Progetto Strutturale – Pianta Fondazioni e Piano Terra;

S.02 Progetto Strutturale – Solaio di Copertura e Sezioni;

M.01 Impianti Meccanici – Progetto Impianto Termico e Radiante a Pavimento;

M.02 Impianti Meccanici – Progetto Impianto Idrico Santiario e Rete di Scarico;

M.03 Impianti Meccanici - Progetto Estrazione Forzata, Lay Out CT Piano Primo;

M.04 Impianti Meccanici - Schema Impianto;

E.01 Impianti Elettrici - Progetto Impianto Elettrico Piano Terra;

E.02 Impianti Elettrici - Progetto Impianto Elettrico Piano Primo;

E.03 Impianti Elettrici - Schemi Unifilari Quadri Elettrici.

È sufficiente un rapido esame di tali elaborati per rilevare come questi siano pienamente conformi a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016, rappresentando compiutamente i lavori da realizzare, contenendo tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni e approvazioni, determinando ogni dettaglio dell'intervento da realizzare, il costo previsto, il cronoprogramma nonché il piano di

manutenzione dell'opera e delle sue parti

Tant'è che il medesimo è stato appunto verificato e validato positivamente con verbale del 28 settembre 2020.

Ne consegue che la valutazione svolta dal Dipartimento per lo Sport risulta del tutto illegittima, in quanto le previsioni dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, richiamate dagli artt. 6 e 7 dell'avviso pubblico, sono state integralmente rispettate.

Così che la non ammissione risulta illegittima anche per violazione dell'art. 8 dell'avviso pubblico, che consentiva all'amministrazione statale di escludere coloro che avevano presentato domanda soltanto al ricorrere di ben precise circostanze, da interpretarsi restrittivamente, tra le quali le richieste *«g) pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6»*.

Paragrafo 6 che invece è stato, come visto, pienamente rispettato, in quanto è stato presentato anche un progetto definitivo completo e validato.

**c)** Peraltro, il progetto risulta comunque conforme anche alle previsioni – sebbene non richiamata nell'avviso – di cui agli artt. 24 ss. e 33 ss. del d.p.r. 207/2010.

Tali previsioni specificano i documenti che compongono il progetto definitivo (artt. 24 ss.) ed esecutivo (artt. 33 ss.), e in particolare:

**(i)** quanto al progetto definitivo, sono disciplinati: Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo; Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo; Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo; Art. 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale; Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo; Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti; Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo; Art. 31 - Piano particellare di esproprio; Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo;

**(ii)** quanto al progetto esecutivo, sono disciplinati: Art. 33 - Documenti componenti

il progetto esecutivo; Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo; Art. 35 - Relazioni specialistiche; Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo; Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; Art. 40 – Cronoprogramma; Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari; Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico; Art. 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

Anche tutte tali previsioni, per quanto rilevanti e nella misura in cui erano applicabili, sono state pienamente rispettate nel caso di specie.

**d) D'altra parte, mai è stata indicata una precisa violazione o mancanza, con la conseguenza che neppure è possibile per il Comune formulare una precisa censura rispetto a un'esclusione che risulta così gravemente viziata anche per eccesso di potere.**

Non solo vi è stato un totale travisamento dei fatti, poiché non è stato ritenuto conforme alle norme vigenti un progetto che invece era tale, ma le valutazioni risultano del tutto irragionevoli e arbitrarie, disattendendo gli stessi criteri previsti dall'avviso pubblico del 13 luglio 2020.

L'esclusione del Comune ricorrente appare così sintomatica anche di uno sviamento di potere, risultano la non ammissione finalizzata a ridurre il numero dei concorrenti ammessi alla valutazione, forse in ragione dell'elevato numero di domande pervenute (oltre 3.000).

Tutto ciò a conferma dell'illegittimità del decreto del 13 settembre 2021 e degli altri provvedimenti impugnati, laddove hanno escluso il Comune di Forni di Sopra.

---o0o---

**3) Violazione di legge – Violazione art. 6 l. 241/1990 – Violazione art. 41 CFDUE – Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione del Principio di**

**buona amministrazione – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Illogicità – Arbitrarietà – Disparità di trattamento**

Da ultimo, l'Amministrazione comunale non può esimersi dal censurare la violazione dei principi e delle norme che presiedono la corretta e leale interazione tra le parti anche nell'ambito delle procedure competitive.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 241/1990, infatti, al responsabile del procedimento è sempre dato chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete attraverso l'istituto del soccorso procedimentale, espressione dei principi del giusto procedimento e di buona amministrazione.

Si tratta di prerogativa che lo stesso Dipartimento per lo Sport ha utilizzato in numerosissimi casi nell'ambito della procedura in oggetto, come viene dato atto dallo stesso decreto del 13 settembre 2021 (in particolare a pag. 4).

Senonché, del tutto inspiegabilmente, nessuna richiesta istruttoria o soccorso procedimentale è stato svolto in relazione alla domanda formulata dal Comune di Forni di Sopra.

Soccorso procedimentale che avrebbe consentito quell'interazione capace, forse, visto che non si conoscono le precise ragioni di esclusione, di superare i dubbi che hanno invece – illegittimamente – portato all'esclusione del progetto presentato.

Tutto ciò a ulteriore conferma degli atti impugnati.

---o0o---

**ISTANZA ISTRUTTORIA**

L'Amministrazione comunale con istanza del 16 settembre 2021 aveva domandato l'accesso ai verbali della Commissione di valutazione, ai fini di conoscere le valutazioni svolte in relazione alla propria proposta.

Tali verbali risultano ora pubblicati sul sito web del bando, ma dagli stessi non è dato evincere nessuna ulteriore valutazione e/o motivazione relativa alla non ammissione



del Comune alla procedura, se non che essa pare basarsi sull'istruttoria svolta dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Istruttoria i cui esiti sono tuttora sconosciuti.

Sicché, il medesimo Comune non può esimersi in questa sede, dal domandare a codesto Ecc.mo TAR di voler ordinare al Dipartimento per lo Sport di produrre in giudizio gli atti inerenti l'istruttoria svolta in merito al progetto presentato.

---o0o---

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Le argomentazioni già svolte appaiono sufficienti ad evidenziare l'illegittimità dell'esclusione del Comune di Forni di Sopra dalla procedura di finanziamento bandita dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con avviso pubblico del 13 luglio 2020.

Quanto al *periculum*, a fronte dell'adozione del decreto di approvazione delle graduatorie e della prossima erogazione dei finanziamenti, il Comune rischia di essere irrimediabilmente pregiudicato in difetto di adeguate misure cautelari.

Le risorse sono infatti destinate ad esaurirsi per effetto dell'erogazione dei finanziamenti, con la conseguenza che appare urgente l'adozione di adeguate misure cautelari, che consentano ad esempio all'Amministrazione comunale di essere ammessa – anche con riserva – alla valutazione del progetto presentato.

Tutto ciò con sospensione, almeno in parte, anche della graduatoria dei progetti finanziati (Allegato A), affinché non vengano nel frattempo pregiudicate le ragioni del Comune ricorrente.

---o0o---

**Per i suesposti motivi, il Comune di Forni di Sopra, in persona del Sindaco *pro tempore*, *ut supra* rappresentato e difeso**

**CHIEDE**

che codesto Ecc.mo TAR voglia:

- annullare, previa adozione delle misure cautelari più adeguate, i provvedimenti indicati in epigrafe, e, per l'effetto, disporre l'ammissione del Comune di Forni di Sopra alla valutazione della domanda con attribuzione dei punteggi e revisione della graduatoria dei progetti finanziati (Allegato A);
- in via istruttoria, ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, di voler produrre in giudizio gli atti inerenti l'istruttoria svolta in merito al progetto presentato dal Comune di Forni di Sopra (UD).

---o0o---

Ai sensi dell'art. 13 del dpr 115/2002 si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 650,00.

Vittoria di spese ed onorari.

Venezia, 12 novembre 2021

Avv. Prof. Giorgio Orsoni

Avv. Pier Marco Rosa Salva

Avv. Paolo Brambilla